



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 7187

Dott. Giuseppe SALME'

- Presidente

Cron. 105

Dott. Vittorio ZANICHELLI

- Consigliere

Rep.

Dott. Stefano SCHIRO'

- Consigliere

C.C. 15/4/2

Dott. Onofrio FITTIPALDI

- Consigliere

Dott. Alberto GIUSTI

- Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

sul ricorso proposto da:

R.A.C., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. Edmondo Raffaelli, elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. Mario Ronzini in Roma, Via delle Milizie, n. 38;

contro

B.T.;

- intimato -

per regolamento di competenza avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Brescia in data 11 dicembre 2007.

Oggetto  
regolamen  
compete  
In caso di diffi

presente provv  
omettere le gen  
altri dati identi

B.F.  
*sube l'altro*

a norma de  
d. lgs. 196/03 i

disposto d  
 a richiesta  
 imposto d

IL CANCELLIERE  
*Luna P.*  
*Alvise*



Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Brescia, pronunciando nel procedimento di affidamento del minore , con decreto in data 11 dicembre 2007 ha, tra l'altro, disposto che il padre  doros versi alla madre affidataria,  , a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 300, e che contribuisca nella misura della metà alle spese straordinarie che si rendano necessarie, mentre ha dichiarato la propria incompetenza per materia a decidere sulla domanda di condanna del  a rifondere alla  la metà delle spese dalla stessa sostenute in passato per il mantenimento del figlio  dalla nascita;

che contro la statuizione di incompetenza ha proposto ricorso per regolamento di competenza la , con atto notificato il 7 marzo 2008, sulla base di tre motivi;

che l'intimato non ha svolto attività difensiva;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione ai



sensi di tale norma, che è stata notificata alla parte e comunicata al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato, nella relazione depositata il 20 febbraio 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:

"[...] Il ricorso per regolamento appare infondato.

Questa Corte (Sez. I, 3 aprile 2007, n. 8362) ha statuito che, a seguito della legge n. 54 del 2006, il Tribunale per i minorenni, adito ai sensi degli artt. 317-bis cod. civ. e 38 disp. att. cod. civ. per l'adozione delle misure sull'affidamento del figlio, è altresì chiamato, nell'interesse del figlio, ad esprimere una cognizione globale, estesa alla misura e al modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, e quindi investente i profili patrimoniali dell'affidamento.

Diverso è il caso in cui uno dei genitori chieda altresì il rimborso, in via di regresso, delle spese sostenute in passato (dalla nascita fino all'introduzione del procedimento ex art. 317-bis cod. civ.) per il mantenimento del figlio. In tale evenienza, si è di fronte, non ad una richiesta di pronuncia strettamente consequenziale e collegata alla decisione sull'affidamento, ma ad una controversia tra i due genitori, nella quale uno di essi fa valere nei confronti dell'altro il proprio credito per il pregresso mantenimento. Pertanto, non ricorrono

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'O' or a similar symbol, located at the bottom right of the page.



le ragioni per derogare alla norma (art. 38 disp. att. cod. civ.) che affida questa controversia al Tribunale ordinario";

letta la memoria depositata dalla ricorrente in prossimità della camera di consiglio;

considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che, infatti, la controversia avente ad oggetto l'obbligo di rimborsare pro-quota l'altro genitore naturale che abbia integralmente provveduto in passato, prima dell'instaurazione del procedimento ex art. 317-bis cod. civ., al mantenimento del figlio, attiene unicamente alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali in relazione a diritti disponibili;

che, quindi, il ricorso per regolamento di competenza va respinto, con conseguente declaratoria della competenza del Tribunale ordinario di Brescia;

che nessuna statuizione deve essere emessa sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimato svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Brescia.

In caso di diffusione della presente pronuncia, ordina che siano omesse, a norma dell'art. 52 del d.lgs.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' or similar character.



30 giugno 2003, n. 196, le generalità e gli altri dati identificativi del minore e di tutte le parti del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 aprile 2009.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, 7 MAG. 2009  
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE  
Luca Passerelli

*Luca Passerelli*